



AUDIZIONE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

“Stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale”

Roma, 26 marzo 2025

Sommario

| | |
|--|----|
| Premessa e sintesi | 2 |
| La revisione della perequazione comunale | 5 |
| Federalismo e Delega fiscale | 7 |
| Appendice. Fiscalizzazione di trasferimenti statali alle Regioni e funzioni fondamentali dei Comuni .. | 10 |

Premessa e sintesi

L'attuazione del federalismo fiscale ha seguito percorsi differenziati per ciascuno dei comparti territoriali coinvolti e profondamente segnati dalle politiche di contenimento del deficit pubblico, particolarmente incisive negli anni di avvio della perequazione delle risorse comunali. Il federalismo fiscale, come delineato dalla legge di delega n. 42 del 2009, si è sviluppato ormai da un quindicennio in un contesto economico-finanziario assai diverso da quello del periodo in cui è stato concepito e in modo profondamente asimmetrico.

La gran parte degli interventi, infatti, si è concentrata sul comparto dei Comuni, con l'attivazione di uno schema di superamento della cosiddetta *spesa storica* basato sul confronto tra capacità fiscali e fabbisogni standard, senza finanziamenti statali di carattere perequativo generale.

Il percorso di raggiungimento della standardizzazione delle risorse assegnate, inizialmente previsto entro il 2021 (con un *target* di risorse standardizzabili limitato al 50% circa delle risorse standard disponibili), è stato poi allungato fino al 2030 (con il *target* portato al 100%) con il determinante contributo fornito dall'impiego delle risorse reintegrate per il rientro dal taglio *ex dl 66/2014*, riassegnate in modo progressivo al comparto dei Comuni tra il 2020 e il 2024 e utilizzate per circa il 60% a sostegno degli sbilanci determinati dall'incremento delle percentuali di perequazione e dalle variazioni delle metodologie utilizzate (circa 337 mln. di euro a regime, su 560 mln. di euro riassegnati al comparto).

Nel 2025 la quota di risorse distribuite sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard è arrivata al 60 per cento del totale da perequare e il raggiungimento del 100 per cento è previsto per il 2030, con incrementi di circa 8 punti l'anno.

Le risorse statali inserite nel Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2021-22 – e ora scorporate in un “Fondo speciale equità livello servizi” a decorrere dal 2025 per effetto della legge di bilancio 2024 – non modificano tale impostazione, essendo in massima parte vincolate al potenziamento di alcuni servizi di rilevanza sociale e quindi all'effettuazione di maggiori spese da parte dei Comuni beneficiari.

Il carattere esclusivamente *orizzontale* del riparto del FSC del periodo 2025-30 è stato opportunamente integrato da un finanziamento statale aggiuntivo pari a 56 mln. di euro annui incrementali, che raggiungerà i 310 mln. annui a regime, dal 2030 (L.Bilancio 2025, commi 753-754). Tali risorse, da destinate a “correzioni” del

riparto perequativo ed inserite nella lettera d-*quater*) del comma 449 della legge di bilancio per il 2017, permetteranno di contenere il “taglio perequativo” subito da quasi 4mila Comuni delle Regioni a statuto ordinario, a fronte del mantenimento degli incrementi di risorse previsti a favore dei Comuni meno dotati secondo gli attuali criteri perequativi. Il contributo concorre alla sostenibilità del percorso perequativo ancora da compiere ed è stimabile intorno al 50% della riduzione che sarebbe applicata in caso di regolazione esclusivamente *orizzontale* del FSC (il 49% nel 2025).

L'integrazione statale, per quanto parziale, costituisce un chiaro **superamento del carattere esclusivamente orizzontale della perequazione delle risorse comunali**. Tale aspetto appare particolarmente rilevante sotto il profilo dei principi, in quanto contribuisce ad **avvicinare il sistema di finanziamento dei Comuni al dettato costituzionale**, che prevede tra le fonti fondamentali indicate dall'art. 119 un “fondo perequativo senza vincoli di destinazione”, ad avviso dell'Anci di esclusiva pertinenza statale.

Sotto il profilo fattuale, inoltre, **l'integrazione in questione concorre ad un fabbisogno da perequazione stimabile tra i 600 e i 650 mln. di euro** per l'intero periodo 2025-2030 (tra i 100 e i 130 mln./anno). Un periodo peraltro caratterizzato da **una manovra complessiva di finanza pubblica** che vede restrizioni sui Comuni di importo pari a circa 2,1 miliardi di euro, tra tagli e obblighi di accantonamento sulla parte corrente (quinquennio 2025-29).

TAGLI DI PARTE CORRENTE - Comuni

| Restrizioni da Lbil 2024 e 2025 | L. Bilancio 24 (L.213/23, co 533) | L. Bilancio 2025 (co. 788-790) | Totale tagli correnti (**) |
|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 2025 | 300.000.000 | 130.000.000 | 430.000.000 |
| 2026 | 200.000.000 | 260.000.000 | 460.000.000 |
| 2027 | 200.000.000 | 260.000.000 | 460.000.000 |
| 2028 | 200.000.000 | 260.000.000 | 460.000.000 |
| 2029 | - | 440.000.000 | 440.000.000 |
| contributo da regolazione fondi Covid (co 508, Lbil 2024) 2025-28 | - 160.392.624 | - | - 160.392.624 |
| Totale 2025-29 | 739.607.376 | 1.350.000.000 | 2.089.607.376 |

(*) Per il 2025-29, il taglio ha la forma di accantonamento di parte corrente non spendibile, che potrà essere utilizzato l'anno successivo per il finanziamento di investimenti, o per il maggior ripiano di disavanzi (in caso di disavanzo)

(**) Sono esclusi dalla gran parte dei tagli e degli obblighi di accantonamento circa 490 enti in crisi finanziaria, che subiscono solo quota parte del taglio già in vigore dal 2024 (per i Comuni, 100 mln. nel 2025 ex Lbil 2021)

Nel caso delle **Città metropolitane e delle Province**, solo nel 2021 gli schemi di finanziamento sono stati rivisti sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, tenendo altresì conto del debordante *contributo alla finanza pubblica* che tali enti sono tuttora tenuti a versare allo Stato per effetto dei drastici tagli effettuati nel decennio scorso. L'enorme sbilancio che è emerso a seguito di tale revisione (1.143 mln. di euro annui sull'insieme delle Città metropolitane e delle Province, di cui 303 mln. a carico delle sole CM) ha spinto all'introduzione di un contributo

statale parzialmente compensativo, che raggiungerà nel 2031 l'importo a regime di 600 mln. di euro annui (Legge di bilancio per il 2022).

Anche in questo caso, i due comparti sono stati beneficiati da un provvedimento inserito nella legge di bilancio per il 2025 (co. 773-774), che ha disposto un'anticipazione di erogazione di risorse già stanziata per 50 mln. annui dal 2025 al 2030, a parità di importo a regime (600 mln. di euro dal 2031). Questo incremento ha permesso di accentuare la perequazione tra gli enti già con riferimento al triennio 2025-27, sulla base di un provvedimento passato al vaglio della Conferenza Stato-Città e di prossima pubblicazione.

Nel caso delle **Regioni**, invece, ogni ipotesi di perequazione delle risorse diverse da quelle destinate al finanziamento della Sanità è stata sistematicamente posposta nel tempo e risulta tuttora inattuata.

Il completamento dell'attuazione del federalismo fiscale è stato inserito tra le riforme del PNRR, con il numero 1.14. Si prevede il "*completamento del federalismo fiscale previsto dalla legge 42 del 2019*" e "*in particolare*" l'attuazione del "*federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane*". L'unico riferimento temporale concordato con l'UE è il termine per l'emanazione dei provvedimenti di legge e attuativi relativi ai comparti indicati entro il primo trimestre 2026.

La prima parte dell'attuazione del federalismo regionale ordinario, previsto fin dal d.lgs. 68/2011, prevede la **fiscalizzazione** di trasferimenti statali alle Regioni, da sostituire con compartecipazioni regionali a tributi erariali senza vincolo di destinazione.

Le ipotesi di fiscalizzazione, fin qui prospettate solo in sede tecnica, **sembrano coinvolgere** per gran parte fondi statali che finanziano in realtà **funzioni fondamentali dei Comuni**. Tra questi, si devono in particolare evidenziare i fondi relativi ai **servizi sociali comunali** e alla disabilità (ampia quota parte di oltre 2 miliardi di euro annui), quelli relativi ai servizi educativi per i **bambini fino a 6 anni** (per circa 300 milioni) e quelli relativi al **trasporto pubblico locale** (circa 2,5 miliardi su 5 miliardi di euro). In pratica, la metà circa dei 10 mld. oggetto di fiscalizzazione riguarderebbe funzioni fondamentali esercitate dai Comuni.

Un'ipotesi che Anci considera con grande preoccupazione, in quanto non rende certa la copertura finanziaria attualmente assicurata di alcune funzioni fondamentali dei Comuni, ponendosi anche a rischio di violazione delle disposizioni costituzionali che presiedono al sistema di finanziamento degli enti locali ed in particolare gli articoli 114, 117, secondo comma, lett. p), e 119 della Costituzione. Il combinato disposto di tali disposizioni prevede che:

- il legislatore statale è titolare della competenza legislativa esclusiva in materia di individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, oltre che della perequazione generale;
- tali funzioni, come regolate dalla legge statale, siano finanziate integralmente da compartecipazioni a tributi erariali, da tributi propri e da trasferimenti perequativi di carattere generale e senza vincolo di destinazione.

Tali prescrizioni appaiono evidentemente in contrasto con l'insorgenza di trasferimenti regionali ai Comuni che dovrebbero coprire quote rilevanti di funzioni fondamentali, anche alla luce del fatto che la determinazione di tali funzioni costituisce la base del complesso sistema di valorizzazione dei fabbisogni standard comunali.

Le scelte regionali, unitamente agli effetti delle eventuali criticità finanziarie regionali, condizionerebbero una parte intangibile dei compiti assegnati ai Comuni, oltre che le capacità di indirizzo generale in settori nei quali sono in atto tuttora politiche nazionali a forte contenuto perequativo, come peraltro osservato in sede di istruttoria tecnica presso la Commissione per i fabbisogni standard anche dai ministeri maggiormente interessati.

In appendice a questo documento sono riportati in dettaglio i trasferimenti statali alle Regioni potenzialmente oggetto di fiscalizzazione, come sottoposti all'esame della Commissione tecnica per i fabbisogni standard a fine 2023.

Anci ritiene che questi aspetti costituiscano i principali elementi di carattere finanziario ed ordinamentale che condizionano qualsiasi ulteriore sviluppo del federalismo nel contesto multilivello. Di essi si dovrebbe tener conto ai fini della completa attuazione del federalismo fiscale, che dovrebbe mantenere l'ispirazione generale di portare a compimento il processo federalista, nel suo insieme, abbattendo ogni rischio di conflitto tra diversi livelli di governo.

La revisione della perequazione comunale

La fase finale dell'attuazione della perequazione delle risorse comunali, unitamente al recente inserimento di fondi speciali soggetti a vincoli di destinazione a favore del potenziamento di servizi di forte rilevanza sociale, offre l'occasione per delineare alcuni spunti circa le esigenze di cambiamento degli schemi perequativi attivati ormai da un decennio.

Appare in primo luogo evidente la debolezza dell'attuale impianto perequativo, che non riesce ad accorciare le distanze tra enti più dotati ed enti meno dotati di risorse proprie.

Tra gli elementi caratteristici di questa debolezza va anzitutto menzionata la sostanziale indifferenza dell'attuale sistema nei confronti dei fabbisogni monetari. La dinamica dei prezzi del biennio 2022-23 e la rigidità delle entrate disponibili dei Comuni hanno reso evidente il rischio di un'insufficienza di risorse rispetto ai fabbisogni che non viene intercettata da schemi puramente orizzontali di redistribuzione delle risorse disponibili. Lo schema ordinario soggiace al vincolo di invarianza delle risorse, mentre il contesto socio-economico propone cambiamenti anche di rilevanti proporzioni, completamente esclusi dal quadro di calcolo e riparto delle risorse.

Non è un caso se – una volta posto con chiarezza l'obiettivo di rafforzare i servizi sociali, gli asili nido e il trasporto scolastico di studenti con disabilità – il Governo ed il Parlamento abbiano ritenuto di introdurre uno schema incentivante *additivo*,

basato su risorse aggiuntive, non ritenendo praticabile una strategia di più accentuata redistribuzione *orizzontale* di risorse, che avrebbe finito per impoverire il complesso dei servizi oggetto dell'intervento. In questo caso, la strumentazione allestita per il sistema perequativo è stata opportunamente orientata a obiettivi di effettiva perequazione a favore delle aree meno dotate di mezzi e di servizi di particolare rilievo sociale.

È del tutto prevedibile che, al netto degli effetti di queste specifiche incentivazioni, la misurazione degli effetti della perequazione generale farà emergere un miglioramento minimo, in termini di capacità di spesa, per i Comuni caratterizzati da maggiori differenze pro capite tra fabbisogni e capacità fiscali standard, ponendosi così il problema di come proseguire nel percorso perequativo.

In secondo luogo, appare evidente l'impermeabilità del sistema perequativo rispetto a obiettivi trasversali di grande rilevanza che riguardano le risorse disponibili per le aree interne e per i piccoli comuni. Su questi, da un lato appaiono insufficienti le linee di intervento di settore e, dall'altro, gli esiti perequativi risultano penalizzanti, in quanto nelle dimensioni più piccole, dove i costi unitari sono naturalmente più elevati la perequazione agisce in modo "egualitario" senza considerare in modo adeguato le specificità di questi segmenti. Parimenti, il sistema perequativo non tiene conto delle condizioni finanziarie di partenza degli enti assoggettati alla perequazione. L'assenza di considerazione delle esigenze finanziarie relative al presidio e allo sviluppo delle funzioni locali fondamentali (esigenze primarie per gli enti in spopolamento), nonché degli oneri per la stabilizzazione del bilancio a carico dei Comuni in crisi finanziaria – incipiente o conclamata – costituiscono altrettanti elementi di inefficacia degli schemi perequativi attuali.

Infine, quale terzo elemento di attenzione, va menzionato il percorso di determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), che prevede l'indicazione di livelli di spesa correlati a dotazioni minime/essenziali di servizi, quale limite al tempo stesso fisico ed economico-finanziario non intaccabile dalla discrezionalità degli enti responsabili dei relativi servizi e pertanto da assicurare in ogni caso e sul tutto il territorio nazionale.

Va osservato che nel dibattito corrente **viene assegnato ai LEP un ruolo di garanzia**, in funzione di presidio e di strutturale contrasto di possibili distorsioni a favore delle aree più dotate di risorse proprie, ruolo che può realizzarsi soltanto a due condizioni: in primo luogo che i LEP siano valorizzati e quantificati in modo condiviso e con riferimento sia alla tipologia dei servizi ritenuti necessari, sia alla loro dimensione economica; in secondo luogo che il processo di determinazione sia organico e relativo all'insieme delle funzioni pubbliche coinvolte, con lo sguardo rivolto al cittadino-fruttore. È naturale immaginare che questo processo coinvolga diverse amministrazioni, con un forte protagonismo dei Comuni su molti dei servizi essenziali, e costringa a revisioni nell'organizzazione e nella fornitura dei servizi stessi. Si tratta quindi di un percorso complesso che appare appena avviato.

In alcuni casi, come per gli Asili nido **si è giunti a qualificare come LEP** la quota dei possibili utenti da soddisfare (il 33% di copertura del servizio rispetto ai bambini

tra 0 e 3 anni). **Nel caso dei Servizi sociali ciò risulta molto più difficile**, per la grande varietà ed eterogeneità dei singoli servizi offerti. Sono state individuate alcune specifiche azioni e prestazioni sociali, dalla dotazione territoriale di assistenti sociali, alle dimissioni protette, alla prevenzione con allontanamento familiare. Siamo però ancora lontani da una completa mappatura dei servizi che di fatto vengono svolti dai Comuni. Dall'esperienza dei fabbisogni standard si vede che in molti casi ci si è dovuti accontentare di livelli standard qualificanti, o si è giunti alla quantificazione di obiettivi di servizio in termini di maggiore spesa nel settore. Sono risultati di non secondaria importanza ma che ancora non configurano il quadro dei LEP cui oggi si fa riferimento. Il rischio evidente è che, di fronte alla complessità del lavoro da svolgere, si imbocchi una facile via di fuga e che, di fronte a prevedibili difficoltà di quantificazione, i LEP si appiattiscano su tali standard, dove la nozione di "essenziale" rischia di essere degradata al livello medio *di fatto*, magari giustificando così *a priori* la sufficienza delle risorse attualmente disponibili.

In conclusione, si ritiene che nei prossimi mesi **la CTFS debba ricevere un mandato esplicito per svolgere un'analisi condivisa e dettagliata sugli effetti del percorso perequativo** e sulle questioni che rimangono non risolvibili secondo gli attuali schemi perequativi, sulle quali offrire al Governo e al Parlamento gli elementi necessari per individuare nuove modalità di intervento, **anche in connessione con l'elaborazione e l'applicazione dei LEP**, facendo perno sulla determinazione dei costi standard dei servizi coinvolti sulla base degli elementi di contesto economico-finanziario che li influenzano direttamente ed indirettamente.

Federalismo e Delega fiscale

L'attuazione della delega come occasione per avvicinare l'assetto finanziario dei Comuni e delle città metropolitane al quadro delineato dalla Costituzione. I principi di riferimento per l'attuazione della Delega in materia di fiscalità locale (L. 111/2023, art. 14) comprendono l'introduzione di maggiore flessibilità, manovrabilità e autonomia nell'assetto dei tributi propri, anche con esplicito richiamo alle indicazioni costituzionali e alla legge 42/2009.

L'attuazione di tali principi costituisce un terreno di grande rilevanza anche ai fini del recupero di maggiori margini per l'attuazione di schemi perequativi innovativi ed efficaci. Il mantenimento di un'impostazione di ampio respiro, che preveda un significativo riassetto delle entrate locali è condizione essenziale per recuperare flessibilità nella gestione degli enti locali in un contesto di crescita dei costi e di assenza di ulteriori margini di azionamento della leva fiscale, già erosa dalle restrizioni intervenute lo scorso decennio.

Come è ormai noto la forte differenza tra i valori monetari dei fabbisogni standard (stimabili in oltre 26 miliardi di euro) e le capacità fiscali standard, cioè i gettiti ad aliquote di base (pari a circa 19 miliardi di euro), evidenzia il **massiccio utilizzo della leva fiscale aggiuntiva da parte dei Comuni con la finalità impropria di**

mantenere i livelli di servizio esistenti, riproducendo anche per questa via disuguaglianze strutturali tra gli enti con maggiore e minore base imponibile.

Le due principali esigenze sulla fiscalità comunale riguardano un intervento per la **smobilizzazione di parte delle risorse oggi congelate nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** e nell'introduzione di una **compartecipazione comunale al gettito di un tributo erariale**.

Per quanto riguarda il **FCDE**, la dimensione dell'accantonamento del Fondo nel bilancio di previsione ha ormai superato i 6 miliardi di euro (circa il 10 % delle spese correnti dei Comuni), con una forte concentrazione su alcune grandi città e sui Comuni del centro-sud. Sul FCDE, l'attuazione della delega dovrebbe comprendere **la revisione del sistema di calcolo rendendo possibile il riferimento ai dati di riscossione dell'ultimo anno di rendiconto** (attualmente è almeno un triennio), al fine di incentivare l'attivazione di progetti di recupero ed efficientamento della gestione delle entrate, i cui effetti sul bilancio sarebbero così anticipati.

Inoltre, sono da considerare le ipotesi di **riorganizzazione della riscossione locale**, con particolare riferimento ai **crediti di minore entità unitaria** oggi trascurati nell'azione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di assicurare una miglior capacità in questo segmento che comprende la grande maggioranza dei crediti comunali non riscossi.

La **compartecipazione comunale a un tributo erariale**, per i comuni delle RSO e di Sicilia e Sardegna, costituisce un punto di grande rilievo per guadagnare una maggior manovrabilità e flessibilità all'intero sistema della fiscalità comunale. Va sottolineato il fatto che la compartecipazione è esplicitamente prevista tra le fonti fondamentali di finanziamento degli enti territoriali dall'art. 119 della Costituzione. La sua assenza nel caso dei Comuni è un elemento di forte distanza dal disegno costituzionale che la Delega dovrebbe contribuire a colmare. L'ipotesi formulata da Anci punta a definire un sistema compartecipativo basato su quote di gettito assegnate su base territoriale e quote da gestire in senso perequativo nell'ambito di un apposito fondo, con effetti di flessibilizzazione dell'attuale Fondo di solidarietà comunale.

Inoltre, sempre in materia di flessibilità e aggiornamento delle diverse componenti dell'attuale sistema fiscale, la Delega dovrebbe essere la sede per:

- l'istituzione di un **tavolo di confronto** in grado di valutare l'impatto della sentenza della Corte costituzionale su IMU abitazione principale (CCost n.209/2022), e – più in generale – **sulla dinamica delle unità immobiliari che hanno acquisito la natura di abitazione principale** dopo l'abolizione del prelievo Tasi risalente al 2015. Tale abolizione ha accentuato le dinamiche di acquisizione della qualità di abitazione principale, anche per effetto della revisione indotta dalla citata sentenza, nonché la riclassificazione di unità abitative dalle categorie catastali "di lusso" (non esenti) a quelle ordinarie;
- la possibilità di manovrare le **tariffe del CUP** (Canone unico patrimoniale), **superando l'attuale contraddittoria disciplina che indica al tempo stesso**

l'obbligo di "parità di gettito" e la facoltà comunale di deliberare variazioni;

- la revisione del **sistema di potenziamento degli uffici e di incentivazione** dei dipendenti coinvolti nei progetti di miglioramento della gestione delle entrate, con particolare riferimento al perimetro delle entrate oggetto di intervento e individuazione del personale in relazione al coinvolgimento e non alla formale assegnazione all'ufficio Tributi o Entrate;
- **l'estensione dei controlli sui pagamenti delle PA agli enti territoriali.** Si tratta di ampliare la portata dell'art.48-bis DPR 602/1973, che prevede che le PA prima di effettuare pagamenti maggiori di 5mila € verificano se il beneficiario è adempiente su richieste di pagamento non contestate;
- l'estensione della **partecipazione comunale** all'accertamento dei tributi erariali e degli oneri previdenziali acquisiti da **avvisi bonari e altre forme di sollecitazione diverse dall'avviso di accertamento** sempre derivante dalle segnalazioni comunali. Le forme bonarie sono ampiamente utilizzate negli ultimi anni quale mezzo di recupero alternativo all'emissione di un avviso di accertamento e nell'attuale disciplina non consentono il riconoscimento dell'incentivazione al Comune segnalante.

Per quanto riguarda le Città metropolitane e le Province, il confronto finora intervenuto sembra condurre a risultati positivi, che dovrebbero comprendere:

- l'introduzione di **un'imposta di imbarco passeggeri negli aeroporti e porti** situati nel territorio amministrativo di ciascuna CM, per un'aliquota base di 1 euro/passeggero aumentabile localmente di un ulteriore euro. Il gettito dovrebbe ripartirsi in parte direttamente a favore della CM territorialmente competente e in parte in base a criteri perequativi. Si dovrebbe inoltre prevedere un vincolo in base al quale una congrua percentuale del gettito complessivamente acquisito da ciascuna CM sia destinato ad interventi relativi a territori diversi dal Comune capoluogo di CM;
- **revisione della RCauto** con:
 - o sostituzione della quota di base del gettito (corrispondente al 12,5% di aliquota) con una compartecipazione al gettito dell'Irpef di importo equivalente ma dinamica nel tempo in relazione all'andamento del gettito Irpef;
 - o mantenimento del prelievo locale per la parte residua di aliquota che si propone di aumentare dal 3,5% al 5% (Mef di massima contrario);
- **revisione dell'IPT finalizzata a ripristinare l'effettiva territorialità del prelievo.** La norma permette di ripristinare la territorialità del prelievo, attraverso l'individuazione della sede organizzativa della compagnia di noleggio o leasing (anziché della sede legale) e il conseguente riorientamento del gettito sulle aree di effettiva operatività e circolazione dei mezzi.

Appendice. Fiscalizzazione di trasferimenti statali alle Regioni e funzioni fondamentali dei Comuni

Ai fini dell'attuazione di una parte del decreto legislativo n. 68 del 2011, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard CTFS ha esaminato a fine 2023 un elenco di trasferimenti statali di cui beneficiano le Regioni suscettibili di fiscalizzazione, cioè di trasformazione in quote di compartecipazione regionale a tributi erariali.

A seguito di un confronto con i ministeri coinvolti e con le componenti della CTFS espressione delle autonomie territoriali, la CTFS nella seduta dell'11 dicembre 2023 ha ritenuto di rilasciare, con il parere contrario dei componenti Anci e UPI, l'elenco riportato alla pagina seguente.

L'elenco originale (prime 3 colonne) è corredato degli importi degli stanziamenti 2024 e da alcune colonne esplicative con particolare riferimento ai criteri di riparto delle quote che finanziano funzioni fondamentali dei Comuni in materia di Scuola, Servizi sociali e Trasporto pubblico locale (TPL).

Dei circa 10,2 mld. di euro considerati potenzialmente fiscalizzabili, quasi 5 miliardi finanziano le funzioni fondamentali comunali – nel complesso 9 stanziamenti su 25, di cinque ministeri – come sintetizzato nel riepilogo seguente:

| Riepilogo trasferimenti regionali fiscalizzabili per ministero e funzione fondamentale comunale | | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ministeri | SCUOLA | SOCIALE | TPL | Totale complessivo |
| Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | | 1.956.575.678 | | 1.956.575.678 |
| Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | | | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 |
| Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | | 52.030.350 | | 52.030.350 |
| Ministero dell'Istruzione e del Merito | 362.100.000 | | | 362.100.000 |
| Totale complessivo | 367.100.000 | 2.008.606.028 | 2.600.000.000 | 4.975.706.028 |

Le principali voci riguardano tre fondi del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che finanziano gli Ambiti territoriali sociali previa programmazione o riparto regionale (circa 1900 mln. di euro), il fondo TPL, per 2.600 mln. (su 5.169 mln.) destinati ai comuni o ai gestori metropolitani del servizio e il fondo per i servizi educativi 0-6 anni (circa 300 mln. annui) la cui assegnazione va direttamente ai Comuni previa programmazione regionale.

| RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE - REGIONI A STATUTO ORDINARIO (da CTFS 11 dicembre 2023) | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--|
| Numero Capitolo | Stato di previsione/Amministrazione di competenza | Denominazione Capitolo | importo (2024) | COMUNI funzione fondamentale | note | Valore funz fondamentali COMUNI | | |
| 2861 | Ministero dell'economia e delle finanze | SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTICIPAZIONE IVA | 424.000.000 | NO | | | | |
| 2080 | Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie | FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (SOLO QUOTA REGIONI) | 100.000.000 | NO | Funzione svolta da Città metropolitane e Province | | | |
| 2090 | Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie | FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE | 25.807.485 | NO | | | | |
| 2121 | Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie | FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA | 6.000.000 | NO | | | | |
| 2102 | Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | POLITICHE PER LA FAMIGLIA (FONDO PCM) | 104.060.699 | SOCIALE | quota | | 52.030.350 | |
| 2106 | Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per lo Sport e i Giovani | FONDO POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU' | 60.863.599 | NO | | | | |
| 2108 PG 1 | Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità | FONDO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA' | 44.145.514 | NO | | | | |
| 1710 | Ministero dell'Università e della Ricerca | FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO | 557.814.548 | NO | | | | |
| 2043 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO | 133.000.000 | SCUOLA | quota | | 66.500.000 | |
| 1465 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE | 48.355.436 | NO | | | | |
| 1270 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE | 295.600.000 | SCUOLA | Assegnazione diretta ai Comuni previa programmazione regionale | | 295.600.000 | |
| 1527 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | 39.700.000 | NO | | | | |
| 3550 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE | 614.000.000 | SOCIALE | Riparto diretto agli ATS (Regione se integra con risorse proprie) | | 614.000.000 | |
| 3671 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI | 390.925.678 | SOCIALE | Risorse agli ATS previo riparto alle Regioni | | 390.925.678 | |
| 3538 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE | 913.600.000 | SOCIALE | Risorse agli ATS previo riparto alle Regioni | | 913.600.000 | |
| 3553 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE | 76.100.000 | SOCIALE | quota | | 38.050.000 | |
| 1232 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO | 805.000.000 | NO | | | | |
| 2230 PG 2 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato) (finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato) (finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale) L.n. 144 / 1999 art. 68 | 323.449.067 | NO | | | | |
| 1315 PG 1 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | FONDO NAZIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (AL NETTO CONTRIBUTO VENEZIA E OSSERVATORIO TPL) | 5.169.354.000 | TPL | Riparto tra Regioni comprensivo trasporto locali non comunali e assegnazione ai gestori TPL (città medie/grandi) | | 2.600.000.000 | |
| 7637 | Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AI CONTROLLI FUNZIONALI | 8.343.960 | NO | | | | |
| 7638 | Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997 | 14.162.135 | NO | | | | |
| 7639 PG 1 | Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997 | 7.469.486 | NO | | | | |
| 2325 | Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste | FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE | 5.000.000 | SCUOLA | Riparto tra Regioni che trasferiscono ai Comuni | | 5.000.000 | |
| 1386 PG 2 | Ministero della Giustizia | SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI, UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE VOLTA ALL'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI REATO PER LA TUTELA SOCIALE E ASSISTENZIALE DELLE STESS | 1.700.000 | NO | | | | |
| 1824 | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI | 150.000 | NO | | | | |
| Totale | | | 10.168.601.607 | | | | 4.975.706.028 | |

Fonte: documento approvato, con il voto contrario di Anci e UPI, dalla CTFS l'11 dicembre 2023 (prime tre colonne) elenco RGS presentato alla CTFS in fase di istruttoria (ammontare 2024 degli stanziamenti) e elaborazioni Anci per la qualificazione dei fondi rispetto alle funzioni fondamentali dei Comuni.